



# COMUNE DI COLLESANO

*Provincia Regionale di Palermo*

## REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Approvato con delibera di C. C. n. 102 del 29/11/1995.
- Modificato con delibera consiliare n. 50 del 30/07/2002 (*art. 29*).

Testo coordinato

# INDICE SISTEMATICO

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1- Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione
- Art. 2- Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 3- Competenze per l'esame ed il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 4- Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 5- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 6- Concessione e autorizzazione
- Art. 7- Occupazioni d'urgenza
- Art. 8- Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 9- Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10- Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 11- Obblighi del concessionario
- Art. 12- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

## Capo II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13- Classificazione del Comune
- Art. 14- Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15- Tariffe
- Art. 16- Soggetti passivi
- Art. 17- Durata dell'occupazione
- Art. 18- Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19- Misura dello spazio occupato
- Art. 20- Passi carrabili
- Art. 21- Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22- Distributori di carburante
- Art. 23- Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 24- Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 25- Occupazione sottosuolo e soprasuolo - Casi particolari
- Art. 26- Riduzione della tassa permanente
- Art. 27- Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art. 28- Riduzione tassa temporanea
- Art. 29- Esenzione dalla tassa
- Art. 30- Esclusione dalla tassa
- Art. 31- Sanzioni
- Art. 32- Funzionario Responsabile
- Art. 33- Versamento della tassa
- Art. 34- Rimborsi
- Art. 35- Ruoli coattivi
- Art. 36- Entrata in vigore

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e al D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, modificativo del primo.

ART. 1  
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2  
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esito dell'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3  
COMPETENZE PER L'ESAME ED IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata all'Area di P.U. ad eccezione delle occupazioni con ponteggi e recinzioni per lavori edili, per i quali la competenza è attribuita alla Ripartizione Manutenzione.  
La richiesta di occupazione permanente, secondo la tipologia, deve essere indirizzata:
  - per passi o accessi carrabili, intercapedini, posa di cavi, condutture e simili all'Area Manutenzione;
  - per chioschi e manufatti vari poggiati al suolo, occupazioni prive di installazioni, impianti per la distribuzione del carburante, occupazioni sovrastanti il suolo alla Ripartizione Polizia Urbana.

ART. 4  
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio comunale, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

ART. 5  
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

ART. 6  
CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
  - la durata dell'occupazione;
  - la misura dello spazio concesso;
  - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o dalla presentazione di eventuale documentazione integrativa di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno quindici giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7  
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### ART. 8

##### RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando le necessità sopravvenute (art. 50, comma 2, D. Lgs. 507/93).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della TOSAP.

#### ART. 9

##### DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### ART. 10

##### REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D. Lgs. 507/93).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

#### ART. 11

##### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 12  
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. n. 507/93 e del D.Lgs. n. 566/93.

ART. 13  
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14  
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 15  
TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti porzioni:
  - prima categoria: 100%
  - seconda categoria: 100%.

ART. 16  
SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dallo occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17  
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18  
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19  
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le condutture del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprasuolo, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie soggetta a tributi.

ART. 20  
PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm. 30.

ART. 21  
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovetture che fruisce di detti spazi.

## ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri; se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93.

## ART. 23 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## ART. 24 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di applicazione, in base alle misure giornaliere di tariffe:
  - a) fino a 12 ore, riduzione del 50%;
  - b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore, tariffa intera.
3. per le occupazioni temporanee si applica:
  - a) fino a 14 giorni, tariffa intera;
  - b) oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni, tariffa ridotta del 20%;
  - c) oltre i 30 giorni, tariffa ridotta del 50%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo le tariffe.

## ART. 25 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI -

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, e art. 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.



ART. 26  
RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq vengono calcolate in ragione del 10%;
  - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%;
  - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retraibili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;
  - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
  - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie di mq 9.00. per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9.00 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
  - f) ai sensi dell'art. 44, commi 7 e 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di mq 10.00, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
  - g) ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa è ridotta al 90% pure per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
  - h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

ART. 27  
PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 28  
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:
  - a) comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
  - b) comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenze;
  - c) comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - d) comma 5 ed art. 42, comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;

- e) comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- f) comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- g) comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in II<sup>a</sup> categoria e tariffe ordinarie se in I<sup>a</sup> categoria.

#### ART. 29

#### ESENZIONE DALLA TASSA

*(Il comma 2 è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 50 del 30/07/2002)*

1. Sono esenti dal pagamento della tassa, oltre a tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
2. Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni del suolo nel centro abitato con fiori e piante ornamentali da chiunque effettuate. Tale occupazione è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione dell'Ufficio Tributi previo parere favorevole della P.M. per quanto riguarda la compatibilità con la circolazione pedonale e veicolare.

#### ART. 30

#### ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### ART. 31

#### SANZIONI

1. SOPRATTASSE.  
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.
2. PENE PECUNIARIE.  
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da £ 50.000 (€ 25,82) a £150.000 (€ 77,47), da determinare in base alla gravità della violazione. La pena pecuniaria è

irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

#### ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è attribuito al funzionario responsabile ex art. 54 D. Lgs. 507/93, designato nell'ambito dell'Area Economico-Finanziaria, ferme restando le responsabilità dei funzionari preposti al rilascio dei provvedimenti per quanto attiene la legittimità e l'opportunità degli atti adottati. Detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è attribuito al funzionario responsabile ex art. 54 D. Lgs. 507/93, designato nell'ambito dell'Area di Polizia Urbana ferme restando le responsabilità dei funzionari preposti al rilascio dei provvedimenti per quanto attiene la legittimità e l'opportunità degli atti adottati. Detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

#### ART. 33 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato a mezzo versamento su conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire (€ 0,52) per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire (€0,26) o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione.

#### ART. 34 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### ART. 35 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.